

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01429/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2018, proposto da

Laura Calcagno, Claudia Fiore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Bari, Via Melo, 97

nei confronti

Francesca Faleo;

Giovanni Astorino;

Vita Menga.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti di esclusione dal concorso per personale scolastico indetto con D.D.G. n.85 del 01 febbraio 2018, emessi in data 28.8.2018, 30.8.2018 e 4.10.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in via preliminare:

- di respingere l'eccezione di incompetenza territoriale opposta dal Ministero, dal momento che l'art. 13 comma 1 del codice del processo amministrativo valorizza, ai fini del radicamento della competenza, gli *“effetti diretti”* dei provvedimenti impugnati, raccordandoli *“all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”*: profilo dirimente tenuto conto che i ricorrenti hanno concorso per posti in Puglia, ancorché le prove si siano svolte in Campania;

Rilevato, con riguardo all'istanza cautelare:

- che i ricorrenti hanno dedotto di essere in possesso di abilitazione all'insegnamento rinveniente dal riconoscimento operato dal Giudice del Lavoro del valore abilitante dei titoli da questi posseduti;
- che in sede giurisdizionale si è, in particolare, evidenziato che il riconoscimento dell'abilitazione deriverebbe dall'equipollenza con il titolo di studio, disponendosi, quale effetto conformativo, l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di seconda fascia;
- che, dunque, tale accertamento sembra comportare una sostanziale unificazione tra il titolo di studio – comunque conseguito prima del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 e presupposto di applicazione dell'art. 17, comma 3 di tale decreto – e il titolo abilitante;

- che, di conseguenza, pare allo stato sussistere il requisito previsto dall'art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017 (norma espressamente richiamata dall'art. 3, comma 1 del bando di concorso in tema di "*requisiti di ammissione*"), secondo cui la procedura concorsuale "*è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria*";

- che, conclusivamente, il Collegio è dell'avviso che sussistano le condizioni per ammettere con riserva i ricorrenti alla controversa procedura, impregiudicata restando ogni valutazione nel merito (non ultimo in ragione della pendenza, presso la Corte Costituzionale, di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017, avviato a seguito di rimessione disposta dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima),
accoglie la domanda cautelare, nei sensi espressi in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 giugno 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO